

- (3) Per consentire agli Stati membri di presentare entro il termine del 31 gennaio 2023, come previsto all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la domanda annuale di aiuto dell'Unione relativa all'anno scolastico per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il punto i) è sostituito dal seguente:

- «i) la ripartizione indicativa degli aiuti per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione (*);

(*) Decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029 (GU L 12, 13.1.2023, pag. 84).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2023.

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0635

